



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Quarta)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 15861 del 2022, proposto da Luana Lombardo e Giuseppa Migliazzo, rappresentate e difese dagli avvocati Ferdinando Parisi e Domenica Nucera, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito – Dipartimento per le Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali – Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie;
- Commissione Interministeriale Ripam;
- Associazione Formez Pa;

in persona dei rispettivi legali rappresentanti, non costituiti in giudizio;

***nei confronti***

Claudio Cadeddu, non costituito in giudizio;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- della graduatoria finale di merito, approvata con decreto dipartimentale n. 108 del 04.10.2022, del Concorso pubblico, per esami, finalizzato al reclutamento di complessive n. 304 unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, area funzionale III, F1 vari profili professionali – Ministero dell’Istruzione, indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale “Concorsi ed esami” n. 59 del 27.07.2021 e modificato dal decreto dipartimentale del 6 aprile 2022 n. 33, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4<sup>a</sup> serie speciale “concorsi ed esami” n. 31 del 19.04.2022;
- dell’esito della valutazione della prova scritta del medesimo concorso sopra individuato– profilo funzionario amministrativo - giuridico - contabile (codice AMM) effettuato dalle ricorrenti in data 13.07.2022 alle ore 14,30, conosciuto mediante visione dell’Area personale – Portale Ripam Cloud; - del quesito individuato al n. 33 per la ricorrente Lombardo e al n. 38 per la ricorrente Migliazzo, rispettivamente dei questionari somministrati nel corso della prova scritta e della risposta dalla dalle ricorrenti;
- ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova;
- ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova de qua e le relative risposte;
- ove e per quanto occorra, del decreto, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;
- ove e per quanto occorra del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice con decreto dipartimentale 1° giugno 2022 n. 44 nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
- di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali e di ogni altro atto istruttorio, sebbene allo stato non conosciuto, nonché di ogni ulteriore atto che potrebbe eventualmente essere compiuto nelle more del giudizio

*nonché per l'accertamento e la declaratoria*

del diritto delle ricorrenti a conseguire la corretta attribuzione del punteggio che spetta loro, previa eliminazione della penalità applicata al quesito individuato rispettivamente al n. 33 per la dott.ssa Lombardo Luana ed al n. 38 per la dott.ssa Migliazzo Giuseppa, nonché del diritto delle ricorrenti all'assegnazione di un punteggio maggiore sui quesiti individuati rispettivamente ai numeri 33 e 38, il tutto per come verrà esplicitato nel prosieguo

*per la conseguente declaratoria*

di illegittimità del *modus operandi* della P.A. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione dei quesiti di cui in narrativa e della conseguente formazione della graduatoria

*nonché per l'accertamento*

del diritto delle ricorrenti a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento

*con conseguente condanna*

in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alle ricorrenti il maggior punteggio a cui hanno diritto, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti delle ricorrenti

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 c.p.a.;

Preliminarmente osservato come il presente gravame sia stato proposto in forma collettiva; per l'effetto, non potendosi non demandare a valutazione collegiale l'indagine in ordine all'ammissibilità del mezzo di tutela all'esame, per come proposto;

Rilevato come le ricorrenti, a sostegno della richiesta ex art. 56 c.p.a., abbiano

evidenziato che le pretese cautelari dalle medesime dedotte sono *“talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico ... ai sensi e per gli effetti dell’art. 56 cpa, atteso che, è stata già pubblicata la graduatoria e le ricorrenti hanno diritto ad avere attribuito il corretto punteggio e il corretto collocamento in graduatoria. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del modus operandi della P.a. resistente”*;

Escluso che tali argomentazioni rilevino ai fini della concessione delle misure cautelari *inaudita altera parte*, atteso che – a fronte della nota valenza retroattiva propria delle pronunzie rese dal Giudice amministrativo – l’eventuale fondatezza delle pretese dalla parte fatte valere, ben potrà condurre all’integrale soddisfacimento delle stesse; non ravvisandosi, pertanto, i presupposti per l’anticipazione della tutela cautelare alla sede monocratica, in difetto dei presupposti di *“estrema gravità ed urgenza”* ex art. 56 c.p.a.;

Ulteriormente preso atto che le ricorrenti hanno chiesto, per il caso di reiezione della richiesta ex art. 56 c.p.a., disporsi, ai sensi del precedente art. 53, l’abbreviazione dei termini per la fissazione della Camera di Consiglio preordinata alla disamina collegiale dell’istanza cautelare;

Rammentato come l’art. 53 c.p.a., preveda, al primo comma, che *“nei casi d’urgenza, il presidente del tribunale può, su istanza di parte, abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente codice per la fissazione di udienze o di camere di consiglio. Conseguentemente sono ridotti proporzionalmente i termini per le difese della relativa fase”*;

Escluso che, per le medesime ragioni sopra rappresentate a proposito della richiesta ex art. 56 c.p.a., ricorrano – quanto alla domanda ex art. 53 – ragioni di urgenza, suscettibili di condurre alla dimidiazione dei termini processuali per la fissazione della Camera di Consiglio; la quale, fin da ora, viene fissata per il giorno 11 gennaio 2023, ore di rito;

Da ultimo, rilevato come le ricorrenti abbiano – ulteriormente – chiesto autorizzarsi la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, ex art. 41 c.p.a., *“in ragione della difficile individuazione di tutti i potenziali controinteressati”*;

Visto il comma 4 dell’art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento dei soggetti aventi potenziale veste di controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l’autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. il nome della parte ricorrente e l’indicazione dell’amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l’indicazione dei controinteressati;
5. l’indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l’indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l’obbligo di pubblicare sul proprio sito

istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto – il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del

Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

P.Q.M.

così dispone:

- respinge l'istanza ex art. 56 c.p.a.;
- respinge l'istanza ex art. 53 c.p.a.;
- accoglie l'istanza ex art. 41 c.p.a.; e, per l'effetto, autorizza la notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami, con le modalità e nel rispetto dei termini indicati in motivazione;
- fissa per la trattazione collegiale la Camera di Consiglio dell'11 gennaio 2023.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 16 dicembre 2022.

**Il Presidente**  
**Roberto Politi**

**IL SEGRETARIO**